

**COMUNE DI RIMINI***Il Sindaco*

Oggetto: revoca Assessore e Vicesindaco.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 46, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali) stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta;

RICHIAMATI il proprio provvedimento sindacale n. 140114 del 1° luglio 2016, relativo alle nomine assessorili, alla nomina del Vicesindaco e all'attribuzione delle relative deleghe;

VISTI l'art. 46, comma 4, del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e l'art. 14, comma 6 dello Statuto comunale, i quali conferiscono al Sindaco il potere di revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

RILEVATO in proposito che per giurisprudenza consolidata l'atto di nomina è fondato sul potere discrezionale del Sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio e sulla base dell'*intuitus personae* e che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta ne conferma il carattere pienamente fiduciario;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni la Vicesindaco dott.ssa Gloria Lisi ha manifestato pubblicamente l'intenzione di presentare la propria candidatura a Sindaco di Rimini in uno schieramento politico diverso da quello di cui è espressione l'attuale Giunta comunale, così provocando una frattura insanabile all'interno della Giunta stessa;

RITENUTO, pertanto, che il venir meno del rapporto politico-fiduciario, che sempre deve intercorrere tra Sindaco, Vicesindaco e componenti la Giunta da lui nominati, nonché con i consiglieri comunali della maggioranza che lo sostengono, è manifestamente inconciliabile e incompatibile con la permanenza della Vicesindaco Lisi nell'attuale Giunta Comunale, anche nell'ottica di garantire la continuità amministrativa e l'unità di intenti fin qui perseguita dagli organi di governo;

RILEVATO altresì che dell'intenzione di presentare la propria candidatura la medesima Vicesindaco non ha ritenuto di dare alcuna preventiva comunicazione al Sindaco, ai colleghi della Giunta, alla coalizione ed alla maggioranza delle forze politiche che sostengono l'attuale Amministrazione;

CONSIDERATO che in tal modo è venuta a determinarsi un'insanabile divergenza sulla visione politico amministrativa, che recide il rapporto fin qui intercorso tra sindaco nominante e Vicesindaco nominata, Assessori della Giunta e Consiglieri comunali della maggioranza;

**COMUNE DI RIMINI***Il Sindaco*

SOTTOLINEATO che le normali dinamiche politico-istituzionali prenderebbero atto delle dimissioni e della rimessione al Sindaco delle proprie deleghe in una situazione quale quella che si è venuta a creare per effetto dell'iniziativa della Vicesindaco: ciò che, tuttavia non è accaduto;

RITENUTO per le ragioni sopra espresse di revocare alla dott.ssa Gloria Lisi la nomina ad assessore e Vicesindaco del Comune di Rimini e di ritirare le deleghe precedentemente attribuite in materia sociale, sanità, organizzazione e personale, politiche di genere e della casa, politiche per la pace e la cooperazione internazionale;

DATO ATTO che il provvedimento di revoca di un assessore, stante la natura di atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente amministrativo, non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha, testualmente, evidenziato che: *“la revoca dell’incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l’amministrazione del Comune nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio comunale”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280, ma anche, *ex plurimis*: Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209);

RICHIAMATA l’ordinanza n. 4378 del 27 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato, sez. V, ha statuito che *“...la revoca degli assessori costituisce, non diversamente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico amministrativo e non abbisogna di una particolare motivazione”*, tenuto conto che, per la consolidata giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco;

PRECISATO che il presente provvedimento non implica alcun genere di valutazione sulle qualità personali e professionali della Vicesindaco revocata, ben note e confermate, né esso presenta natura sanzionatoria;

SOTTOLINEATO:

- che il presente provvedimento si fonda su valutazioni di opportunità politico-amministrativa;
- che, essendo l’istituzione comunale guidata dal Sindaco e dalla Giunta con il sostegno di una maggioranza politica sulla base di un programma di mandato politico amministrativo che prosegue fino alle prossime elezioni da tenersi nell’autunno 2021, il presente provvedimento tende unicamente ad evitare

**COMUNE DI RIMINI***Il Sindaco*

l'insorgere di dannose situazioni di conflittualità, suscettibili di ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa e l'attività collegiale della Giunta del Consiglio comunale e persegue il preciso fine di portare a conclusione i programmi e gli obiettivi finali del programma politico, a beneficio della cittadinanza e in funzione del buon andamento dell'Ente;

RITENUTO di dover rinviare a successivo, apposito provvedimento la ridefinizione della composizione della Giunta comunale e l'assegnazione delle deleghe di funzioni precedentemente attribuite alla dott.ssa Gloria Lisi, ivi compresa la nomina del Vicesindaco;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

REVOCA

la nomina ad assessore e Vicesindaco del Comune di Rimini alla dott.ssa Gloria Lisi, ritirando le deleghe attribuite mediante proprio provvedimento in data 1° luglio 2016, prot. n. 140114 in materia sociale, sanità, organizzazione e personale, politiche di genere e della casa, politiche per la pace e la cooperazione internazionale;

DISPONE

di rinviare a successivo, apposito provvedimento la ridefinizione della composizione della Giunta comunale e l'assegnazione delle deleghe di funzioni precedentemente attribuite alla dott.ssa Gloria Lisi, ivi compresa la nomina del Vicesindaco;

DISPONE


di notificare il presente atto sia notificato all'interessata e di comunicarlo al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale.

Rimini, lì 17 luglio 2021

IL SINDACO
Dott. Andrea Gnassi

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Andrea Gnassi

**COMUNE DI RIMINI***Il Sindaco*

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____ il sottoscritto _____ del Comune

di Rimini ha notificato il presente atto alla Sig.ra _____ mediante consegna al Sig. _____

La ricevente

Il notificatore